

Circolare n°06

del 06.08.2025

LEGGE FISCALE

n. 108 del 30.07.2025

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nella Legge 108/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'01.08.2025.

Cessione di partecipazioni in associazioni professionali e società esercenti attività artistica o professionale (art. 1)

L'art. 1 inserisce la disposizione in base alla quale le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti (STP) e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, costituiscono redditi diversi e pertanto soggette all'imposta sostitutiva del 26%.

In precedenza, le predette plusvalenze e minusvalenze concorrevano alla formazione del reddito di lavoro autonomo con possibilità di applicazione della tassazione separata.

Interessi e proventi finanziari percepiti nell'esercizio di arti e professioni (art. 1)

Con l'art. 1 viene anche introdotta la disposizione ai sensi della quale gli interessi e gli altri proventi finanziari, che sono percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

L'intervento normativo chiarisce quindi che tali interessi e proventi finanziari si qualificano come redditi di capitale, anche a seguito dell'introduzione del principio di "onnicomprensività" nell'ambito della disciplina del reddito di lavoro autonomo.

Obbligo di tracciabilità dei pagamenti spese di trasferta e rappresentanza (art. 1)

Ai fini della non imponibilità delle somme rimborsate ai dipendenti o ai lavoratori autonomi e della deducibilità, in capo al datore di lavoro o committente, degli oneri sostenuti, devono essere pagate con strumenti che consentono la tracciabilità dell'esborso le seguenti spese:

- vitto e alloggio;
- viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.

La norma ha previsto che sono soggette all'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili solo le spese sostenute nel territorio dello Stato. Pertanto, le spese sostenute al di fuori del territorio dello Stato possono continuare a essere sostenute in contanti o con uno degli altri mezzi di pagamento considerati non tracciabili.

Si ricorda che, ai fini in esame, rimangono fermi gli oneri documentali già previsti dalle disposizioni vigenti. In altre parole, i nuovi obblighi di tracciabilità non sono sostitutivi di quelli già esistenti, ma si sommano ad essi. Di seguito si fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo di alcune spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto "tipiche" che devono essere tracciate e di altre spese "tipiche" che, invece, possono continuare a essere sostenute in contanti.

Spese con obbligo di tracciabilità	Spese senza obbligo di tracciabilità
Albergo e ristorante (sostenute in Italia)	Albergo e ristorante (sostenute all'estero)
Taxi (sostenute in Italia)	Taxi (sostenute all'estero)
Noleggio con conducente (sostenute in Italia)	Noleggio con conducente (sostenute all'estero)
	Biglietto di trasporto pubblico (es. treno, aereo, bus, tram, ecc.), ovunque sostenute
	Posteggio dell'autoveicolo (ovunque sostenute)
	Noleggio senza conducente (ovunque sostenute)

I rimborsi delle spese di trasferta non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti di tali spese, sostenute nel territorio dello Stato, sono stati effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili.

Anche ai fini della deducibilità dei rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC, sostenute nel territorio dello Stato, corrisposti a lavoratori autonomi, ivi inclusi artisti e professionisti, occorre rispettare il requisito di sostenimento con strumenti tracciati.

Per essere deducibili, anche le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC, sostenute nel territorio dello Stato direttamente dall'imprenditore o dall'esercente arti e professioni per la propria attività, devono essere pagate con mezzi tracciati.

Sono soggette all'obbligo di tracciabilità anche:

- le spese di rappresentanza;
- le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50,00 euro (c.d. "spese per omaggi").

Tale obbligo è stato esteso anche agli artisti e ai professionisti.

Pertanto, le spese in esame sono deducibili:

- da un lato, se il pagamento è eseguito con gli strumenti tracciabili.
- dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati dall'art. 108 co. 2 del TUIR (per i titolari di reddito d'impresa) e dall'art. 54-septies co. 2 del TUIR (per i titolari di reddito di lavoro autonomo).

Sono considerati tracciabili i seguenti mezzi di pagamento: il versamento bancario o postale; il pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione (app) via smartphone che, tramite l'inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC (es. Satispay); il telepedaggio collegato a un IBAN (es. Telepass).

Ai fini della deducibilità, rimangono altresì fermi gli oneri documentali previsti dalle disposizioni vigenti.

Tassazione dei diritti reali immobiliari – interpretazione autentica (art. 1)

Il legislatore introduce una norma di interpretazione autentica dell'art. 67 del TUIR, chiarendo il trattamento fiscale delle operazioni relative ai diritti reali immobiliari effettuate da soggetti non imprenditori. La distinzione tra cessione e costituzione di diritti reali è ora basata su un criterio sostanziale:

- Se il disponente si spoglia integralmente di ogni diritto reale sull'immobile, si configura una cessione (lett. b) art. 67 TUIR, con possibile applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% o esclusione da tassazione dopo 5 anni.
- Se il disponente mantiene un diritto reale residuo, si tratta di costituzione (lett. h) art. 67 TUIR), con tassazione IRPEF progressiva indipendentemente dal periodo di possesso.

La norma ha efficacia retroattiva. Viene così superata l'ambiguità civilistica tra "cessione" e "costituzione", con impatti rilevanti anche sulle interpretazioni recenti dell'Agenzia delle Entrate. In particolare:

- La costituzione del diritto di superficie resta tassata come reddito diverso (lett. h).
- La cessione congiunta di usufrutto e nuda proprietà a soggetti diversi va ora considerata come cessione integrale (lett. b), con applicazione del regime delle plusvalenze.

Modifiche alla disciplina di riporto delle perdite (art. 2)

L'art. 2 modifica due profili del regime di riporto delle perdite fiscali:

- rettifica i criteri di determinazione delle perdite riportabili nel caso in cui siano effettuati versamenti e conferimenti negli ultimi 24 mesi.
- estende i limiti al riporto delle perdite alle società destinatarie di conferimenti d'azienda.

Nel dettaglio, la prima modifica prevede che, con riferimento alla riduzione del limite quantitativo del patrimonio netto, laddove sia utilizzato il patrimonio netto a valori reali certificato da perizia, la riduzione è pari al doppio dei versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi.

Riguardo la seconda modifica, la norma prevede che le perdite della società destinataria di un conferimento d'azienda sono parificate a quelle della società beneficiaria della scissione e possono essere riportate subordinatamente alla "vitalità" (accertata sulla base dei ricavi e delle spese di lavoro subordinato) e limitatamente al patrimonio netto (contabile o a valori reali). A tale fattispecie è inoltre estesa la tutela prevista per le operazioni che avvengono all'interno del gruppo, la quale assicura la disapplicazione dei limiti e delle condizioni al riporto per le perdite realizzate quando le società partecipanti erano già appartenenti allo stesso gruppo e per le perdite "omologate".

Super deduzione per nuove assunzioni (art. 3)

La norma ha previsto l'esclusione delle società collegate dal perimetro del gruppo ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale. Pertanto, l'incremento occupazionale va considerato al netto delle sole diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. La modifica si applica già a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (periodo d'imposta 2024, per i soggetti "solari"), quindi dal primo periodo d'imposta di applicazione dell'agevolazione.

Modifiche al regime delle CFC (art. 4)

L'art. 4 interviene sul regime delle Controlled Foreign Companies (CFC).

La modifica interessa il calcolo dell'ETR (effective tax rate) della controllata estera, prevedendo la rilevanza dell'imposta minima nazionale equivalente (QDMTT) dovuta.

Pertanto, ai fini del calcolo del suo ETR è necessario allocare una frazione dell'importo complessivamente dovuto con riferimento alla (sotto) giurisdizione di riferimento. Detto importo concorre a formare il numeratore della frazione per il calcolo dell'ETR.

La nuova norma prevede che la QDMTT estera rileva in misura proporzionale tra i profitti eccedenti (excess profit) della controllata localizzati in un determinato Paese e il totale dei profitti eccedenti delle entità soggette all'imposta minima nazionale con il criterio di attribuzione stabilito dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera.

Inversione contabile IVA nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica (art. 9)

L'art. 9 modifica l'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2025 che prevedono:

- il reverse charge nei settori del trasporto e movimentazione di merci e dei servizi di logistica;
- in via transitoria, un regime opzionale di versamento dell'IVA da parte del committente del servizio nei predetti settori.

Entrambe le discipline saranno applicabili alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono le predette attività. È stata soppressa la limitazione ai soli contratti o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'uso di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Si prevede, inoltre, che l'opzione per il predetto regime transitorio possa essere esercitata anche nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori.

Dal 28 luglio è possibile accedere all'opzione per il regime transitorio iva in attesa dell'estensione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono questo tipo di attività. È disponibile il software "Comunicazione Reverse Charge Settore logistica" per predisporre il file della comunicazione, che va poi inviato all'Agenzia tramite i servizi telematici. Il committente deve comunicare la scelta, esercitata insieme al prestatore e che è valida per tre anni, inviando all'Agenzia, anche tramite intermediario, l'apposito modello approvato con le relative istruzioni da un provvedimento dello scorso 28 luglio.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026

D.Lgs. n. 81 del 12.06.2025

Abrogazione del CPB per i soggetti in regime forfetario

L'art. 7 abroga la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014. L'abrogazione della suddetta disciplina decorre dall'1.1.2025.

Pertanto, l'applicabilità del CPB nei confronti dei soggetti in regime forfetario è stata limitata al solo periodo d'imposta 2024.

Termine del 30 settembre per l'adesione al CPB

L'art. 11 posticipa il termine per aderire al concordato preventivo biennale, per i soggetti ISA:

- al 30 settembre, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- ovvero all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Il termine precedente era fissato al 31 luglio (ovvero all'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).

Nuove cause di esclusione e di cessazione dal CPB

Vengono introdotte ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal CPB che interessano i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo professionale.

Queste nuove cause hanno lo scopo di legare ai fini del concordato preventivo biennale i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo professionale e le associazioni professionali, le società tra professionisti e le società tra avvocati, a cui tali soggetti partecipano.

Nella sostanza, se si vuole aderire al CPB, questa scelta deve essere presa da tutti, professionisti ed ente collettivo; allo stesso modo, se, a seguito dell'adesione, un socio o un associato oppure l'ente collettivo non applicano più il concordato, questo viene meno anche per gli altri soggetti.

Sono esclusi dal concordato preventivo biennale i professionisti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiarano individualmente un reddito di lavoro autonomo e, allo stesso tempo, partecipano a un'associazione professionale o a una società tra professionisti, ovvero a una società tra avvocati. L'esclusione dal concordato non si verifica se l'associazione o la società partecipata aderisce al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato.

Sono anche escluse dal concordato preventivo biennale le associazioni professionali, le società tra professionisti, ovvero le società tra avvocati, se nei medesimi periodi d'imposta non aderiscono al concordato preventivo biennale anche tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

Il concordato preventivo biennale cessa dal periodo d'imposta in cui:

- il professionista che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l'associazione professionale o la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati, cui partecipa, non

determinano il reddito sulla base della proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;

- l'associazione professionale o la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati, e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non determinano il reddito sulla base della proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la società partecipata.

Le nuove cause di esclusione e di cessazione si applicano a decorrere dalle opzioni per l'adesione al CPB 2025-2026 esercitate a partire dal 13.6.2025.

Interpretazione autentica della nozione di conferimento

La disciplina del CPB prevede quale causa di esclusione (da verificare prima dell'adesione) e di cessazione (da verificare dopo l'adesione) dal concordato preventivo biennale il compimento di operazioni di fusione, scissione, conferimento.

L'art. 10 dispone che le operazioni di conferimento rilevanti sono solo quelle aventi per oggetto un'azienda o un ramo d'azienda. Di conseguenza, ai fini dell'esclusione dal CPB non rilevano i conferimenti di denaro e/o di partecipazioni.

La norma di interpretazione autentica consente di applicare i relativi criteri non solo al CPB 2025-2026, ma anche al CPB 2024-2025.

Limiti alla stima delle proposte di CPB

L'art. 14 introduce dei limiti alle proposte di reddito e del valore della produzione netta nell'ambito del concordato preventivo biennale. Questi correttivi ai meccanismi di stima del reddito e del valore della produzione sono stati integrati nel software "Il tuo ISA 2025 CPB" versione 1.0.1 dell'11.6.2025.

In particolare, le proposte rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA non possono superare i seguenti limiti da calcolare tenendo conto del reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta:

- 10%, per soggetti ISA con punteggio pari a 10;
- 15%, per soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
- 25%, per soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento per i diversi settori produttivi previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni sopra indicate non trovano applicazione.

Limiti all'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato

L'art. 8 introduce una limitazione all'utilizzo dell'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato.

Viene infatti previsto che le aliquote dell'imposta sostitutiva sull'incremento di reddito (applicabili nelle misure ordinarie del 10%, del 12% o del 15%, in base al punteggio ISA) possono essere applicate nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000,00 euro.

Sull'eventuale parte che supera 85.000,00 euro è applicata:

- l'aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF;
- l'aliquota del 24%, per i soggetti IRES.

Per le società e le associazioni professionali in regime di trasparenza fiscale, il superamento della soglia di 85.000,00 euro è verificata in capo alla società o all'associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o agli associati.

I limiti relativi all'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato si applicano a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026 esercitate dal 13.6.2025.

Omesso versamento delle imposte risultanti dal CPB

Costituisce causa di decadenza dal CPB il mancato versamento delle imposte derivanti dall'adesione al concordato preventivo biennale. L'omesso versamento determina decadenza quando è emerso a seguito dei controlli automatizzati. La disposizione specifica però che la decadenza non si verifica se il versamento delle imposte viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso bonario.

Si ricorda che le cause di decadenza, ove si verificano, determinano il venir meno del CPB per entrambi i periodi d'imposta per i quali la proposta è stata formulata.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Decreto direttoriale 16 giugno 2025

In data 16 giugno 2025 è stato pubblicato il Decreto direttoriale di apertura della piattaforma informatica 4.0, relativamente al modello di comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell'investimento. Le comunicazioni possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GSE (Piattaforma GSE), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.

Processo di prenotazione

1. Comunicazione preventiva: le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d'imposta. L'ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.
2. Conferma dell'acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l'impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell'investimento.
3. Comunicazione di completamento: al termine degli investimenti, l'impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.

Il Ministero invia, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all'Agenzia delle Entrate.

Da comunicazione del 29 luglio 2025 il Ministero ha comunicato nuova disponibilità di risorse per l'anno 2025. Per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, alla data del 29 luglio 2025, risultano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni di euro.

RINNOVO DEL CCNL AGENTI E RAPPRESENTANTI DEL SETTORE COMMERCIO

In data 4 giugno 2025 Confcommercio e le principali organizzazioni sindacali di categoria, ovvero Fnaarc, Usarci, Fiarc, Cgil-Filcams, Fisascat Cisl, Uiltucs, Ugl Terziario, hanno rinnovato l'Accordo Economico Collettivo per gli agenti e rappresentanti di commercio del settore commercio; l'accordo ha durata quadriennale, con decorrenza dal 1° luglio 2025 e scadenza al 30 giugno 2026, sia per la parte economica che per quella normativa. Il rinnovo in esame rappresenta un passaggio storico in termini di tutele per gli agenti di commercio: per la prima volta, infatti, viene riconosciuto esplicitamente il diritto alle provvigioni anche sulle vendite online, con la valorizzazione del concetto di esclusiva di zona e l'attività di promozione diffusa svolta dagli agenti.

L'art. 1, AEC, è stato riformulato in tale ottica: "viene considerata promozione della conclusione di contratti quanto stabilito dalle parti in termini di attività orientate alla vendita di beni o servizi anche a mezzo del canale del commercio elettronico aziendale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1748, comma 1, del Codice civile".

Altra sostanziale novità del rinnovo è l'introduzione dell'art. 1-bis, riguardante la definizione della base di calcolo, che, fermo rimanendo il concetto generale della libertà lasciata alla contrattazione individuale secondo il principio dell'autonomia negoziale tra le parti, allarga la computabilità di tutte le somme corrisposte dalla casa mandante ad alcuni istituti contrattuali in precedenza esclusi, quali, ad esempio, il patto di non concorrenza, l'indennità di risoluzione del rapporto, l'indennità suppletiva di clientela.

Nella tabella che segue sono riportate le principali novità del rinnovo:

Novità rinnovo	
Modifiche agli istituti	Novità in sintesi
Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto	Sono definite tre categorie quantitative di variazione di zona, clientela, prodotti o provvigioni

Diritti e doveri tra le parti	Maggiori obblighi di informazione da parte del preponente nei confronti dell'agente
Tempo determinato	il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell'agente o rappresentante espresso in forma scritta non più di due volte consecutivamente
Preavviso	Sono previsti nuovi termini di preavviso
Indennità di fine rapporto	Dal 1° gennaio 2026, l'indennità di risoluzione si calcola sulle provvigioni liquidate e si integra con percentuali aggiuntive su fasce progressive.
Patto di non concorrenza	L'indennità si calcola sulla media delle provvigioni e delle somme aggiuntive degli ultimi anni.

CIRCOLARE DEL MIMIT DEL 29 LUGLIO 2025

Con la circolare del 29 luglio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito le nuove regole per l'iscrizione e la permanenza delle start-up innovative nella sezione speciale del Registro delle Imprese, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 193/2024.

Le start-up devono ora rientrare tra le PMI secondo i criteri europei e presentare un oggetto sociale chiaramente innovativo. Sono escluse le attività di agenzia o consulenza svolte in via prevalente. Le imprese già iscritte che svolgono tali attività non saranno cancellate subito, ma dovranno dimostrare il possesso dei requisiti innovativi nella dichiarazione annuale.

La permanenza nella sezione speciale dura 3 anni, prorogabili di 2 anni se l'impresa soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:

- spese in ricerca e sviluppo;
- ottenimento di brevetti;
- aumento di capitale o incremento dei ricavi.

Le modalità di conferma dei requisiti variano in base alla data di iscrizione:

- Iscrizioni dal 18 dicembre 2024: conferma entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio del terzo anno, e comunque non oltre il 31 luglio.
- Iscrizioni precedenti: termine di 12 mesi se l'iscrizione è più vecchia di 18 mesi, 6 mesi se più recente.

Il mancato rispetto dei termini comporta la cancellazione automatica dalla sezione speciale.

La presente circolare è stata predisposta da CARAVATI PAGANI per la propria clientela.

L'elenco completo delle circolari è disponibile sul sito www.caravatipagani.it.

Il contenuto è da considerarsi informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.